

UNIONE NAZIONALE VITTIME
AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA
CAMERA DEI DEPUTATI

Onorevoli Deputati,

l'Unione Nazionale Vittime valuta con favore che in alcune delle proposte siano presenti inasprimenti di pena per le violazioni di domicilio, i furti in abitazione, i furti con strappo e le rapine, che la concessione della sospensione condizionale della pena sia limitata e comunque subordinata all'integrale risarcimento del danno.

Identica condivisione per l'inserimento dell'art. 624 bis c.p. nelle previsioni di cui all'art. 4 bis c. 1 della L. 26.7.75 n. 354.

Con particolare riferimento alla legittima difesa l'Unione Nazionale Vittime condivide il principio secondo cui "la difesa sia sempre legittima" anche se ritiene che la modifica dell'art. 52 c.p. non debba trascurare alcune puntualizzazioni che, in difetto, potrebbero consentire, in sede processuale, l'apertura di scenari giurisprudenziali ambigui.

Muovendo quindi dall'inserimento, alla fine dell'art. 52 c.p., di un quarto comma sarebbe utile precisare le modalità con cui **"chi compie un atto"** si considera che abbia agito per difesa legittima aggiungendo dopo tali parole le seguenti **"anche con il ricorso a un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo"** ed ancora, dopo le parole **"per respingere l'ingresso o l'intrusione"** aggiungere le seguenti **"anche tentata"**.

Il pericolo attuale, d'altra parte, è inteso come presente, in atto, in corso, imminente con esclusione del pericolo già esauritosi (per il quale l'atto di difesa sarebbe una mera ritorsione) ma anche di quello ancora da verificarsi per il quale invece è molto difficile individuare la linea di confine tra il tentativo e la consumazione al momento dell'aggressione.

Il comma quarto, quindi, avrebbe il seguente contenuto: "si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto, **anche con il ricorso a un'arma**

legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, per respingere l'ingresso o l'intrusione, **anche tentata**, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'art. 614 primo e secondo comma ovvero di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Al primo comma dell'art. 52 c.p., invece, è auspicabile una modifica delle parole “sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa” con “**non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa**”.

Al terzo comma le parole “**la disposizione di cui al secondo comma si applicano**” dovrebbero essere sostituite dalle seguenti “**le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano**”.

Infine l'Unione Nazionale Vittime ritiene che debba essere esclusa l'antigiuridicità per la quale un fatto, astrattamente configurabile come fonte di responsabilità, perde, in ragione del ricorrere di tale particolare circostanza, il titolo per un'azione risarcitoria per cui rileva la necessità che si valuti l'inserimento di un quinto comma del seguente tenore: “**Non è responsabile chi cagiona il danno, anche alla persona, per legittima difesa di sé o di altri in presenza delle circostanze di cui al presente articolo e di cui al secondo comma dell'art. 55 c.p.**”.

Massima condivisione ed attenzione, poi, per il nuovo art. 115 bis del T.U. delle spese di giustizia che dispone l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa come pure per le modifiche all'art. 132 bis delle disp. att. del c.p.p. in cui si prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo o lesioni colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52 secondo, terzo e quarto comma e 55 secondo comma c.p.

L'Unione Nazionale Vittime auspica quindi l'approvazione del testo di legge entro la fine del presente anno e chiede formalmente che la Presidente e delegati dell'associazione possano essere presenti alla votazione.

Con ossequio.

UNAVI
(Unione Nazionale Vittime)